Esercizio di attività di recupero rifiuti non pericolosi e modifica dell'autorizzazione con esclusione delle operazione di recupero individuate come «R3»

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 20 aprile 2022, n. 523 - Tricarico, pres. f.f.; Allegretta, est. - Ricicla S.r.l. (avv. Scillitani) c. Provincia di Foggia (avv. Martino) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Autorizzazione all'esercizio di attività di recupero rifiuti non pericolosi - Modifica - Esclusione delle operazione di recupero individuate come «R3».

(Omissis)

FATTO e DIRITTO

Con ricorso notificato il 19.3.2021 e depositato il 25.3.2021, la società Ricicla S.r.l. adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere la pronuncia di annullamento meglio indicata in oggetto.

Esponeva in fatto che, con determina n. 2015/0002673 datata 19.1.2015 del Responsabile del Settore Ambiente, aveva ottenuto dalla Provincia di Foggia, in forza della delega regionale di cui al D.P.R. n. 915/82, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di recupero rifiuti non pericolosi ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., sull'impianto sito in agro del Comune di Torremaggiore - Contrada Reinella, S.P. 32 Km 1+500.

Nella determina era individuata sia la quantità di rifiuti da trattare - pari ad un massimo annuo di 25.000 tonnellate - sia le varie tipologie di attività che la società era autorizzata a svolgere.

In particolare, su un totale di 66 codici del Catalogo europeo dei rifiuti - CER, la determina riconosceva alla Ricicla S.r.l. l'operazione di recupero individuata come "R3" per 22 tipologie di rifiuti.

In data 28.12.2020 la Ricicla S.r.l., posta in amministrazione giudiziaria dal 17.12.2019 con provvedimento n. 1729/2019 del Tribunale di Foggia per sospette attività illecite, presentava alla Provincia di Foggia un'istanza di variazione della predetta autorizzazione provinciale n. 2015/0002673 del 19.1.2015, richiedendo per ogni codice CER una variazione, in aumento ovvero in diminuzione, del quantitativo di rifiuti da trattare, lasciando invariata la quantità massima di 25.000 tonnellate precedentemente autorizzata.

Con determina n. 2021/73 del 19.1.2021 prot. n. 2100, la Provincia di Foggia riconosceva ed autorizzava le variazioni in aumento ovvero in riduzione, ma per tutti i codici CER eliminava l'attività R3.

In riscontro ai chiarimenti richiesti dalla ricorrente a mezzo p.e.c., la Provincia, con nota p.e.c. prot. 2021/0010241 del 2.3.2021, confermava le proprie determinazioni, sostenendo che le attività espletate dalla Società "consistono esclusivamente nella messa in riserva "R13" ed eventuale "R12" ovvero "scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11".

Avverso tali esiti provvedimentali insorgeva, dunque, la ricorrente, sollevando le seguenti censure di illegittimità: "A – Eccesso di potere."

Con il primo motivo di gravame, la Ricicla S.r.l. sosteneva l'illegittimità della determina impugnata, evidenziando come non fosse stata svolta alcuna attività istruttoria, né adeguatamente giustificata l'eliminazione dell'operazione di recupero R3, contraddittoriamente autorizzata per 22 tipologie di rifiuti con la determina n. 2015/0002673 del 19.1.2015.

"B – Violazione di legge."

Con la seconda doglianza, la ricorrente riteneva inconferente il richiamo operato dall'Amministrazione provinciale al D.M. n. 188 del 22.9.2020, relativo alla cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, sostenendo che la censurata determina fosse stata emanata prima dell'entrata in vigore di quest'ultimo il 24.2.2021, impedendole di potersi giovare del termine transitorio dei 180 giorni di cui all'art. 7 per adeguare e riorganizzare il processo produttivo.

In data 21.4.2021 si costituiva in giudizio la Provincia di Foggia, instando per la reiezione del ricorso in quanto inammissibile e infondato.

Con ordinanza n. 1023 del 14.6.2021 la Sezione in epigrafe imponeva alla Provincia di Foggia adempimenti istruttori, al fine di fornire analitici e documentati chiarimenti sulla vicenda in esame, con specifico riferimento alla sussistenza delle ragioni in forza delle quali con la determina oggetto di impugnativa era stata eliminata *ex abrupto* l'attività R3 per tutti i codici del Catalogo europeo dei rifiuti - CER.

A fronte di chiarimenti ritenuti non satisfattivi, con istanza depositata il 26.11.2021 la Ricicla S.r.l. chiedeva in via cautelare la modifica della determina n. 2021/73 del 19.1.2021 prot. n. 2100, attraverso il ripristino dell'operazione di recupero R3 precedentemente autorizzata, evidenziando a sostegno di tale richiesta la sospensione del ritiro della merce compostabile da parte del Consorzio COMIECO e la conseguente contrazione del fatturato nel periodo 1.1.2021-30.9.2021.



Con memoria depositata il 30.11.2021 la Provincia di Foggia si opponeva alla richiesta di misura cautelare avanzata dalla ricorrente, sostenendo di non aver adottato alcun atteggiamento vessatorio nei suoi confronti, ma, al contrario, di aver applicato il medesimo criterio a tutti i soggetti titolari di impianti autorizzati ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nel territorio della Provincia di Foggia.

In merito a quanto riferito dall'Ente resistente in tale ultima memoria, la ricorrente non forniva alcuna specifica controdeduzione.

All'udienza pubblica del 15.3.2022 la causa era definitivamente trattenuta in decisione.

Tutto ciò premesso, preliminarmente ed in rito deve darsi atto dell'inammissibilità per omessa notifica alla Provincia di Foggia dell'istanza cautelare depositata il 26.11.2021, con la quale la Ricicla S.r.l. ha richiesto in via cautelare la modifica della determina n. 2021/73 del 19.1.2021 prot. n. 2100, attraverso il ripristino dell'operazione di recupero R3 precedentemente autorizzata con determina n. 2015/0002673 del 19.1.2015.

A supporto di tale istanza, parte ricorrente ha rimarcato l'immediata sospensione del ritiro della merce compostabile da parte del Consorzio COMIECO e la conseguente contrazione del fatturato nel periodo 1.1.2021-30.9.2021.

Tuttavia le suddette esigenze cautelari sono insuscettibili di essere utilmente scrutinate, dal momento che la mancata notifica della relativa istanza all'Amministrazione resistente - in quanto ampliativa dell'originario thema decidendum quantomeno sul piano cautelare, attraverso la prospettazione di un nuovo pregiudizio grave ed irreparabile - ne determina la sua inammissibilità ai fini processuali, non essendosi potuto ritualmente costituire il contraddittorio nei confronti di quest'ultima.

A riguardo, la giurisprudenza è costante nel ritenere che "È inammissibile il motivo di ricorso dedotto in memoria non notificata alla controparte, che non sia ricollegabile ad argomentazioni espresse nell'atto introduttivo del giudizio e che introduce nuovi elementi di valutazione in origine non indicati, con conseguente violazione sia del termine decadenziale prescritto per la impugnazione degli atti amministrativi sia del principio del contraddittorio, atteso che la memoria difensiva non può ampliare il thema decidendum, ma ha il solo compito di offrire una illustrazione esplicativa dei motivi di gravame già dedotti con il ricorso" (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio, sentenza n. 10546/2012; T.A.R. Campania, sentenza n. 884/2012; T.A.R. Basilicata, sentenza n. 520/2009).

Ne deriva che non è stato possibile emanare il provvedimento cautelare richiesto dalla Ricicla S.r.l., essendo la notifica dell'atto con cui si richiede l'applicazione di misure cautelari monocratiche presupposto essenziale della sua emanazione, ai fini di una valida instaurazione del contraddittorio tra le parti.

Sempre preliminarmente e nel merito, il ricorso va respinto sulla base della non contestazione da parte della ricorrente di quanto dedotto dall'Amministrazione provinciale nella memoria depositata il 30.11.2021 relativamente all'applicazione del medesimo criterio di gestione nei confronti di tutti i soggetti titolari di impianti autorizzati ai sensi degli artt. 208, 214 e 216 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. nel territorio della Provincia di Foggia.

Tale circostanza risulta documentalmente corroborata dall'allegazione della nota del 4.11.2021 prot. n. 54473 diramata a questi ultimi impianti, con la quale l'Amministrazione resistente ha chiesto loro di procedere ad una revisione delle autorizzazioni ai sensi della nuova disciplina di cui all'art. 184 *ter* del D.Lgs. n. 152/2006.

Come è noto, sul piano strettamente processuale, l'art. 64, comma 2, c.p.a. codifica il principio di non contestazione, disponendo che "il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti nonché i fatti non specificatamente contestati dalle parti costituite".

Come più volte precisato dalla giurisprudenza anche di questo Tribunale, tale principio "anche nel processo amministrativo, si riferisce alle circostanze di fatto, che la parte che ne abbia interesse, ha l'onere di allegare, specificandole in modo dettagliato ed analitico, così che l'altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse" (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, sentenza n. 771/2019; Cons. Stato, sentenza n. 3265/2018).

Il principio di non contestazione, dunque, crea in capo alla parte non contumace contro la quale i fatti sono stati allegati un onere di specifica contestazione (cfr., T.A.R. Puglia, Bari, sentenza n. 243/2020).

Nel caso di specie, non essendo state prodotte controdeduzioni dalla Ricicla S.r.l. relativamente a quanto rappresentato dalla Provincia di Foggia nella sua ultima memoria difensiva, in applicazione del principio *de quo*, non può che ritenersi pacificamente provata l'incontestata circostanza per cui l'Amministrazione resistente abbia impiegato il medesimo *modus operandi* gestorio nei confronti di tutti i soggetti autorizzati operanti nel territorio di competenza provinciale.

Ne discende, pertanto, come non vi sia stata nessuna disparità di trattamento in danno della ricorrente da parte dell'Amministrazione provinciale, non realizzandosi né un'ipotesi di eccesso di potere, né di violazione di legge, in quanto, con la citata nota, non si è fatto altro che procedere - per tutti gli operatori del settore - ad un complessivo adeguamento delle autorizzazioni preesistenti, ai sensi della nuova disciplina di cui all'art. 184 *ter* del D.Lgs. n. 152/2006. Come risultato della oggettiva mancata contestazione di tale punto dirimente della controversia non può che conseguire la reiezione del ricorso nel merito, essendosi determinata una sostanziale acquiescenza alla posizione defensionale espressa in fatto dall'Amministrazione resistente.

Da ultimo, tenuto conto della peculiarità della vicenda in esame e, comunque, della limitata attività processuale svolta, sussistono i presupposti di legge per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.



(Omissis)

